

COMUNE DI TENNA

PROVINCIA DI TRENTO

REGOLAMENTO

PER LA DISCIPLINA DEL DIRITTO DI

USO CIVICO DI LEGNATICO

Approvato con deliberazione consiliare nr. 43/10 dd. 08.11.2010.

In vigore col 20.11.2010

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL SINDACO

ART.1- DIRITTO USO CIVICO DI LEGNATICO

1. Il godimento dei diritti di uso civico di legnatico spetta ai cittadini iscritti nel registro della popolazione residente del Comune secondo le disposizioni dell'art. 26 della Legge 16.6.1927, n. 1766 E DELLA l.p. 14.6.2005 n. 6.

2. Il Comune, competente all'amministrazione dei beni di uso civico, garantisce la possibilità per tutti i censiti di esercitare il diritto di legnatico; il presente Regolamento disciplina l'assegnazione di prodotti legnosi (legna da ardere, legna per uso interno, schianti ecc).

ART.2- LEGNA DA ARDERE

1. Ogni nucleo familiare residente nel Comune può ricevere annualmente un quantitativo di legna da ardere che viene stabilito dal Sindaco o dall'Assessore delegato, sulla base delle direttive tecnico forestali fornite dal piano economico (c.d. "parti": quantitativo di legna da ardere, atta a soddisfare le esigenze familiari):

2. La legna da ardere spettante agli aventi diritto è assegnata in una delle seguenti forme:

a) assortimenti secondari rimasti provenienti dalle utilizzazioni delle fustaie (cimali, topi, stangami non atti a legname da opera, ramaglie, piante deperite etc);

b) utilizzazioni nei boschi cedui o nei cedui composti gestite o coordinate direttamente dal Comune, anche con il supporto dell'autorità forestale provinciale.

3. Per nucleo familiare, ai fini del presente Regolamento, si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nel Comune di Tenna e che siano titolari del diritto di uso civico ai sensi dell'art. 4. Un nucleo familiare può essere costituito da una sola persona.

ART.3- ASSEGNAZIONE E CONSEGNA LEGNA DA ARDERE

1. Le "parti" vengono prenotate dagli interessati mediante presentazione di specifica istanza e il pagamento di un acconto, la cui misura verrà stabilita dal Sindaco o dall'Assessore delegato, **improrogabilmente entro il termine del 31 gennaio** di ogni anno (la scadenza viene ricordata alla popolazione mediante appositi avvisi pubblici).

2. L'istanza redatta secondo l'allegato modello sub A) e l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'acconto devono essere consegnate e registrate al protocollo comunale entro il termine di cui al precedente comma 1, **pena la decadenza dal diritto all'assegnazione per l'anno in corso.**

3. Le domande ammesse vengono vagliate dal Responsabile del procedimento, che provvederà alla stesura di una graduatoria degli aventi diritto divisi in base ai seguenti criteri:

- precedenza a coloro che non hanno mai avuto assegnazione di legna negli ultimi tre anni;
- poi assegnazione a favore di coloro che non hanno avuto assegnazione negli ultimi due anni;
- assegnazione a coloro che non hanno avuto assegnazione di legna nell'anno precedente;
- infine, assegnazione a coloro che hanno ricevuto legna nell'anno precedente.

Qualora non vi sia quantitativo di legna sufficiente, saranno esclusi coloro che hanno ricevuto assegnazione di legna nell'anno precedente.

4. Le "parti" vengono assegnate nel corso dell'anno a favore degli aventi diritto mediante estrazione. Della stessa viene data comunicazione agli interessati mediante avviso pubblico. Il giorno, data e luogo dell'estrazione vengono stabiliti dal Sindaco o dall'Assessore delegato.

5. Il quantitativo di legname è assegnato in piedi.

6. La consegna formale della "parte" avviene nel giorno ed ora stabiliti dal Sindaco o dall'Assessore delegato, previa comunicazione con specifico avviso ai singoli assegnatari e dopo la relativa contrassegnatura.

7. Alla consegna dovrà essere presentata la quietanza di versamento del saldo dovuto, pena la decadenza dal diritto per l'anno in corso.

8. L'assenza del censito o suo delegato o il rifiuto della "parte" assegnata avrà come conseguenza la perdita del diritto per l'anno in corso.

9. Con provvedimento della Giunta comunale, l'Amministrazione nel corso dell'anno può anche assegnare lotti di legna da ardere già fatturata (tagliata e trasportata a piazzale), dandone comunicazione mediante appositi avvisi. Per la richiesta della legna deve essere utilizzato il modello allegato al presente regolamento sub lettera B (legna tagliata e trasportata a piazzale)

10. Nel corso d'anno è inoltre possibile presentare domanda al Servizio Segreteria del Comune per l'assegnazione di eventuali piante secche, ramaglie o schianti disponibili in bosco. Il quantitativo disponibile viene assegnato con provvedimento del Responsabile del procedimento, previa pagamento della bolletta che sarà stabilita dal Custode forestale sulla base del quantitativo di legna assegnata. Deve essere utilizzato il modello allegato al presente regolamento sub lettera A (legna in piedi).

ART.4- LEGNAME PER USO INTERNO

1. Per la normale manutenzione degli edifici ogni nucleo familiare può richiedere l'assegnazione di legname fino al massimo di 3 mc, per l'isolazione del tetto mc 4, per mansarde/soppalchi fino a mc 4.

2. Per le nuove costruzioni ed eventuali ristrutturazioni o risanamenti di edifici esistenti, ivi compresi gli interventi di manutenzione straordinaria del tetto, ogni nucleo familiare potrà richiedere un quantitativo di legname calcolato in base alla superficie del tetto. Nel caso di condominio o presenza di più unità familiari all'interno dello stesso edificio l'assegnazione verrà effettuata sulla base della superficie del tetto e ripartita tra tutti i comproprietari o ad uno degli stessi in qualità di delegato.

3. La domanda di assegnazione di legname di cui ai precedenti commi, per essere presa in considerazione deve essere corredata dal titolo abilitativo richiesto dalla normativa vigente in materia edilizia presentato al Servizio tecnico del Comune di Tenna. (concessione edilizia, D.I.A., comunicazione lavori etc).

4. Non si procederà all'assegnazione di legname qualora la richiesta venga inoltrata successivamente alla scadenza del titolo abilitativo alla realizzazione dei lavori.

5. Nel caso di mancata realizzazione dell'opera entro la validità del titolo abilitativo, o in caso di diniego da parte del Comune di Tenna alla realizzazione dell'intervento, il legname, se già assegnato, verrà addebitato in misura del 70% del prezzo medio di vendita dei lotti di legname in piedi.

Art. 5 ASSEGNAZIONE E CONSEGNA LEGNA PER USO INTERNO

1. La domanda di assegnazione di legname per uso interno va presentata al Comune nel corso dell'anno, utilizzando l'allegato modello sub A.

2. Il quantitativo di legname disponibile viene assegnato nel corso dell'anno con provvedimento del Responsabile del procedimento il quale deve indicare anche il costo da corrispondere per ogni metro cubo, in base alla qualità del materiale.

3. Il quantitativo di legname è assegnato in piedi, in località facilmente accessibile.

4.L'assegnazione è subordinata ad accertamenti sul reale fabbisogno del legname, da parte del Custode forestale o del personale comunale.

5.La consegna formale del legname da opera viene fatta nel giorno e ora stabiliti con avviso del Sindaco o dell'Assessore delegato dopo la relativa contrassegnatura.

6. Alla consegna deve essere presentata la quietanza del versamento del corrispettivo dovuto, pena la decadenza del diritto per l'anno in corso. Anche l'assenza del censito o del suo delegato comporta la perdita del diritto per l'anno in corso.

ART. 6-LEGNA DA OPERA A SEGUITO DI EVENTO CALAMITOSO

1.I nuclei familiari che dovessero subire gravi danni alla casa di abitazione per calamità, potranno richiedere l'assegnazione straordinaria di legname fino a mc 15.

2. La domanda potrà essere accettata in qualsiasi periodo dell'anno con deliberazione della Giunta comunale.

3.Il quantitativo di legname di cui al precedente comma 1 sarà assegnato in piedi , in località facilmente accessibile e gratuitamente .

4.L'assegnazione sarà subordinata ad accertamenti del danno subito, da parte del Custode forestale o del personale comunale.

ART.7 - DISPOSIZIONI COMUNI

Tutte le operazioni che i censiti eseguono per l'accatastamento e il trasporto di legna e legname vanno eseguite con la massima attenzione, tenendo conto delle indicazioni dell'Assessorato alle Politiche per la Salute contenute nell'opuscolo "Boscaiolo per hobby, sicurezza da professionista" disponibile in copia presso il Servizio Segreteria del Comune.

L'assegnatario deve provvedere alla pulizia del bosco, strade e sentieri secondo le modalità prescritte di volta in volta dal Custode forestale.

La sorveglianza ed il controllo spetta al Sindaco o all'Assessore delegato che si avvarrà allo scopo dei Custodi forestali e degli Agenti di polizia municipale.

ART.8 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari contrarie a quelle contenute nel presente regolamento o con esse incompatibili.

Il presente regolamento entra in vigore dopo la pubblicazione all'albo pretorio del Comune per 10 giorni consecutivi successivamente all'approvazione del Consiglio comunale ai sensi dell'art. 5 del D.P. Reg. 01.02.2005 n. 3/L.